

N. 1667/11 Reg. I.E
N 5089/10 R.G. PM –SIEP_

IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA PENALE

in funzione di giudice dell'esecuzione
in composizione monocratica e in persona del Giudice dott. Stefano CORBETTA,
deliberando in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Vista la sentenza del Tribunale di Milano in data 19.9.08, definitiva il 3.12.08, con la quale AMIR Adel, nato a Tunisi il 27.11.68, era condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art.14 co.5 ter dlgs 286/9, attualmente in espiazione della pena suddetta;

Rilevato che, con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 28 aprile 2011, è stata dichiarata l'incompatibilità dell'art.14 co. 5 ter predetto con la Direttiva 16.12.08/115/CE e che, pertanto, il Giudice Italiano deve disapplicare la normativa nazionale contrastante con i principi comunitari;

Rilevato che, come si legge nella citata sentenza della Corte, il giudice italiano *“dovrà tenere debito conto del principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri”*;

Rilevato che, nel caso di specie, si verte in ipotesi di revoca della sentenza ai sensi dell'art.673 cpp (cfr. C.Cass. Sez.7°, Sent. n. 21579 del 6.3.08, Rv.n.21579, la quale ha stabilito che: *... il giudice nazionale deve attenersi alla conclusione vincolante resa dalla Corte di Giustizia in quanto, ai sensi dell'art.164 del trattato CEE, l'interpretazione del diritto comunitario da parte della Corte ha efficacia vincolante per tutte le Autorità-giurisdizionali o amministrative- degli Stati membri, anche ultra partes. Una sentenza della Corte interpretativa di una norma comunitaria, infatti, si incorpora nella stessa e ne integra il precetto con immediata efficacia con quella comunitaria...*);

Rilevato, infine, che non risulta che il PM abbia già disposto la scarcerazione del detenuto e che questo Giudice è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti alla disposizione di revoca della sentenza, così come previsto dall'art.673 co.1 cpp,

PQM

Visto l'art. 673 cpp, su conforme richiesta del PM in data 29.4.11,

DICHIARA

che il fatto per cui AMIR Adel, nato a Tunisi il 27.11.68, è stato condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art.14 co.5 ter dlgs 286/98, attualmente in espiazione della pena suddetta, non è più previsto dalla legge come reato e, per l'effetto,

REVOCA

la sentenza del Tribunale di Milano in data 19.9.08, definitiva il 3.12.08.

ORDINA

L'immediata scarcerazione del predetto se non detenuto per altra causa.

Milano, 29 aprile 2011

IL GIUDICE